

e

Anne Simon (Nouackhott, Mauritania) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal) (causa F-34/08)

e

Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal) (causa F-75/08)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'EPSO di non iscrivere il nome dei ricorrenti nell'elenco degli idonei e nella banca dati relativa alla procedura di assunzione CAST 27/Relex.

Dispositivo

- 1) I ricorsi F-20/08, F-34/08 e F-75/08 sono respinti.
- 2) Il sig. Aparicio e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato ai nn. 1-18 sono condannati alle spese relative alla causa F-20/08 e a diciannove quarantaseiesimi delle spese relative alla causa F-75/08. La sig.ra Simon è condannata alle spese relative alla causa F-34/08 e ad un quarantaseiesimo delle spese relative alla causa F-75/08. I ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato ai nn. 19-40 sono condannati a ventisei quarantaseiesimi delle spese relative alla causa F-75/08.

(¹) F-20/08: GU C 92 del 12.4.2008, pag. 52.
F-34/08: GU C 116 del 9.5.2008, pag. 36.
F-75/08: GU C 285 dell'8.11.2008, pag. 56.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 novembre 2009 — De Nicola/Banca europea per gli investimenti

(Causa F-55/08) (¹)

(Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Valutazione — Promozione — Assicurazione malattia — Presa in carico di spese mediche — Molestie psicologiche — Dovere di sollecitudine — Ricorso per risarcimento danni — Competenza del Tribunale — Ricevibilità)

(2010/C 24/136)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento parziale di una decisione del comitato per i ricorsi relativa alla valutazione del ricorrente per il 2006 e, dall'altro, l'accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche, nonché la condanna della convenuta a cessare tali molestie ed a risarcire il danno morale e materiale subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008, pag. 73.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 novembre 2009 — N/Parlamento

(Causa F-71/08) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Fissazione di obiettivi — Errore manifesto di valutazione — Ricevibilità — Misura che non arreca pregiudizio)

(2010/C 24/137)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová, R. Ignătescu e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 16/8/2006-31/12/2006

Dispositivo

- 1) La decisione del segretario generale del Parlamento europeo 12 settembre 2007 con cui è adottato il rapporto informativo definitivo di N per il periodo 16 agosto 2006-31 dicembre 2006 è annullata.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008, pag. 51.